

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1315 del 04/05/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA TABANELLI ROTTAMI DI TABANELLI & C. SAS CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI IN COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO (RA), VIA PEDERGNANO N. 2E - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1349 del 04/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattro MAGGIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **TABANELLI ROTTAMI DI TABANELLI & C. SAS** CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI IN COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO, VIA PEDERGNANO N. 2E - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna (il cui schema è stato approvato da Arpae con D.D.G. n. 38/2016 e dalla Provincia di Ravenna con D.G.P. n. 22 del 17/02/2016) con efficacia che decorre con effetto dalla data di sottoscrizione della stessa (avvenuta in data 02/05/16). In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla *Convenzione*, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, l'Iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 17/12/2015 - acquisita con PG n. 98956 della Provincia in data 28/12/15 (Pratica ARPAE Sinadoc n. 1984/2016), dalla Ditta **Tabanelli Rottami di Tabanelli & C. sas** (C.F./P.IVA

00148190390), avente sede legale e attività di commercio all'ingrosso di rottami ferrosi e non ferrosi in comune di S. Agata sul Santerno, via Pedergnano n. 2E, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali e di acque reflue di dilavamento (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;*
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi - Parte IV, Titolo I recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;*
- ✓ *DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;*

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per la pratica ARPAE Sinadoc n. 1984/2016 emerge che:

- La Ditta Tabanelli Rottami di Tabanelli & C. sas ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 17/12/2015 apposita istanza per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali e di acque reflue di dilavamento (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), rilasciata con atto n. 145 del 28/12/12 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e in corso di validità, rispetto alla quale la Ditta richiede il rinnovo senza modifiche;
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), per cui risulta in essere l'iscrizione al n. 2 nel registro provinciale delle imprese di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1418 del 24/03/2013 in corso di validità, rispetto alla quale la Ditta comunica che non ci sono modifiche;
- l'istanza non si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, per cui la SAC ha provveduto a richiedere integrazione documentale con sospensione dei termini del procedimento (PGRA 2016/706);

- vista la documentazione integrativa presentata dalla Ditta e pervenuta alla SAC di Ravenna in data 26/02/2016 (PGRA 2016/2693) e completata in data 29/03/16 (PGRA 2016/3538), con riavvio dei termini del procedimento;

RISULTA verificata la conformità al vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigenti che individuano l'area di interesse come idonea per la localizzazione di impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti.

Alla luce dell'adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), avvenuta con DGR n. 103 del 03/02/2014, di quanto da esso previsto in merito al coordinamento e alle relazioni con gli strumenti di pianificazione provinciale e dei criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti, nonché dei luoghi e degli impianti adatti per la gestione dei rifiuti, non si rilevano elementi di contrasto allo svolgimento dell'attività di recupero dei rifiuti nell'impianto in oggetto, alle condizioni attuali;

RISULTANO assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 6 settembre 2011, n. 159 inerenti la documentazione antimafia, con l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia resa dalla Ditta con la comunicazione di inizio attività (PG della Provincia n. 98956 del 28/12/15);

ACQUISITI nel corso del procedimento i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA a favore della Ditta Tabanelli Rottami di Tabanelli & C. sas:

- parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (PGRA 2016/5103 del 03/05/16) per l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali e di acque reflue di dilavamento, comprensivo del parere di conformità urbanistica;

RITENUTO che sussistano gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Tabanelli Rottami di Tabanelli & C. sas, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività commercio di metalli ferrosi e non ferrosi, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Dott.ssa Silvia Boghi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Tabanelli Rottami di Tabanelli & C. sas** (C.F./P.IVA 00148190390), avente sede legale e attività di commercio all'ingrosso di rottami ferrosi e non ferrosi in comune di S. Agata sul Santerno, via Pedergnano n. 2E, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue di dilavamento (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
- iscrizione al n. 2 nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) - di competenza delegata ad Arpae SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali e acque di dilavamento in pubblica fognatura;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che **l'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di S. Agata sul

Santerno e a HERA S.p.A. (in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

Condizioni

- la ditta svolge attività di commercio all'ingrosso di rottami ferrosi e non ferrosi nello stabilimento sito in comune di S. Agata sul Santerno, via Pedernano n. 2E;
- le acque reflue industriali sono costituite dalle acque di dilavamento piazzale e, unitamente alle acque reflue domestiche, recapitano nella pubblica fognatura;
- La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa


La planimetria della rete fognaria aggiornata, ove vengono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento viene di seguito allegata.

Prescrizioni



- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: acque di dilavamento piazzale identificate in planimetria con scarico n. 1; lo scarico identificato in planimetria con il n. 2 convoglia nella fognatura ivi presente acque reflue sempre ammesse (domestiche e acque meteoriche pulite previo passaggio in un degrassatore e in un filtro a coalescenza installati precauzionalmente). E' altresì presente un pozzetto di troppo pieno a monte della vasca di decantazione recapitante anch'esso nello scarico 1;
- Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella X del Regolamento Comunale** per gli scarichi in rete fognaria pubblica;
- Entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'atto autorizzativo, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - vasca di sedimentazione, disoleatore e filtro a coalescenza (sulla linea di scarico n. 1);
 - misuratore di portata elettromagnetico posizionato sulla linea dello scarico n. 1 in grado di quantificare sia le acque trattate, in uscita dal filtro coalescente e sia le acque derivanti dal troppo pieno della vasca di decantazione, approvato e piombato da HERA;
 - pozzetto di prelievo (sullo scarico n. 1) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo;
- Se non già presente, la ditta, **entro 6 mesi** dal ricevimento dell'atto autorizzativo, dovrà provvedere all'installazione del suddetto sistema di misurazione, fornendo ad Hera la relativa documentazione tecnica;
- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo summenzionati potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

- Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – SAC e ad ARPAE – S.T. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – SAC, ad ARPAE – ST e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;

Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi e gli ulteriori nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso di terzi eventualmente necessari.



via Pedergrano



RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

Condizioni

- La Ditta è iscritta al n. 2, classe 4, del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i) per lo svolgimento dell'attività di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R4) - nel rispetto delle norme tecniche previste dal Reg. n. 333/2011/UE in materia di rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio e, per le altre tipologie di rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie di rifiuto:

Tipologia di rifiuti <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)</i>	Attività svolta e quantitativi massimi ammessi (t/a)			Attività di recupero <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 DM 05/02/98 e s.m.i)</i>
	Messa in riserva		Recupero (t/a)	
	Stoccaggio istantaneo (mc o t)	Stoccaggio annuo (t/a)		
2.1 Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di ferro 200102 - 191205 - 150107- 170202 - 160120	75	112	-	2.1.3 lettera b) R13
3.1 Rifiuto di ferro, acciaio e ghisa 120101 - 170405 - 150104 - 120102 - 120199 - 160117 - 190102 - 200140 - 191202	4.000	13.000	10.000	3.1.3 lettera c) R13/R4
3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 120103 - 120104 - 170407 - 120199 - 150104 - 191002 - 191203 - 200140	880	810	600	3.2.3 lettera c) R13/R4
5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e successive modifiche e integrazioni privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili 160116 - 160117 - 160118 - 160122 - 160106	300	600	-	5.1.3 R13
5.2 Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 e del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e successive modifiche e integrazioni 160106 - 160117 - 160118 - 160122	13	13	-	5.2.3 R13

Tipologia di rifiuti <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)</i>	Attività svolta e quantitativi massimi ammessi (t/a)			Attività di recupero <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 DM 05/02/98 e s.m.i)</i>
	Messa in riserva		Recupero (t/a)	
	Stoccaggio istantaneo (mc o t)	Stoccaggio annuo (t/a)		
5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 160216 - 170402 - 170411	3	3	-	5.7.3 lettera a) R13
5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto 170401 - 170411	140	180	100	5.8.3 lettera a) R13/R4
5.19 <i>Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC</i> 160214 - 160216	110	160	110	5.19.3 R13/R4

Prescrizioni

- L'attività di recupero (R4) prevista per le tipologie di rifiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 333/2011/UE può essere svolta solo in conformità a quanto previsto dal medesimo Regolamento n. 333/2011/UE del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, relativamente ai rottami metallici costituiti da ferro, acciaio ed alluminio, qualora la Ditta intenda escluderli dalla definizione di rifiuto (di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i) e dalla relativa normativa, questa dovrà essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di rispettare quanto stabilito dal Reg. UE 333/2011/UE. Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante il loro trattamento, la Ditta dovrà mantenere distinti ed identificabili - anche per mezzo di opportuna segnaletica - i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia (ferro, acciaio, alluminio) che per attività di recupero (R13/R4);
- Per il recupero dei rifiuti disciplinati dal Regolamento n. 333/2011/UE (art. 6) è necessario redigere e rispettare un sistema di gestione qualità atto a documentare la conformità delle attività di recupero di rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio e dei non rifiuti ottenuti da tali attività;
- La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e s.m.i, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- La Ditta è tenuta, **entro il 30 aprile di ogni anno**, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.